



Il Ministro Segretario di Stato

PER L'INDUSTRIA, PER IL COMMERCIO E PER L'ARTIGIANATO

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e successive modificazioni;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 880, recante norme sulla localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da parte dell'Enel;

VISTA la legge 2 agosto 1975 n. 393 sulla localizzazione delle centrali elettronucleari, sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica, che contiene norme anche per la localizzazione di centrali turbogas dell'Enel;

VISTO il programma "di emergenza" proposto dall'Enel all'inizio del 1974 sottoposto da questa amministrazione all'approvazione del CIPE, concernente l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica con gruppi turbogas;

VISTA la delibera in data 17 luglio 1974 con la quale il CIPE, di intesa con la Commissione consultiva interregionale di cui all'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, ha approvato il predetto programma dell'Enel per la parte relativa alla realizzazione di centrali turbogas nel Lazio Centrale (70MW), nella Campania Settentrionale (360 MW) e nel Salento in Puglia (100 MW), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della citata legge 18 dicembre 1973, n. 880;

VISTA la domanda, la relazione tecnica, e il progetto presentato dall'Enel in data 23 luglio 1974 al fine di ottenere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una centrale turbogas per

la produzione di energia elettrica, della potenza nominale continua di 352 MW, costituita da 4 sezioni da 88 MW ciascuna, da installare nella Regione Campania;

VISTA la ministeriale n. 691107 del 27 luglio 1974 con la quale è stata invitata la Regione Campania a determinare, d'intesa con il Comune interessato l'area destinata alla costruzione dell'impianto predetto secondo le modalità e nei tempi previsti dal 1° comma e 2° comma dell'art. 3 della citata legge n. 880;

VISTA la deliberazione in data 11 luglio 1975 con la quale il CIPE, in mancanza di determinazione da parte della Regione Campania, ha provveduto a localizzare la centrale turbogas in questione nel Comune di Maddaloni (Caserta), e precisamente nell'area indicata nella planimetria allegata alla delibera, di cui fa parte integrante;

VISTA la nota n. 3/3072 in data 30 luglio 1975 con la quale il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica ha trasmesso la delibera del CIPE dell'11 luglio 1975 al Ministero dell'Industria, al Presidente della Giunta Regionale Campania, al Sindaco del Comune di Maddaloni (Caserta), per gli adempimenti di legge di rispettiva competenza;

CONSIDERATO che nei confronti della predetta delibera con la quale il CIPE ha provveduto in modo definitivo alla localizzazione della centrale turbogas in questione, non è stata proposta alcuna impugnativa da parte del Comune di Maddaloni;

CONSIDERATO che, poichè al momento dell'entrata in vigore della legge 2 agosto 1975 n. 393 era stato completato il procedimento di localizzazione della centrale di che trattasi ai sensi della legge n. 880

Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica

UFFICIO DOCUMENTAZIONE DELLO STATO

del 1973, la citata legge n. 393 del 1975 può trovare applicazione solo per la parte del procedimento relativo all'autorizzazione e con gli effetti previsti dal 2° comma dell'art.20;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Centrale contro l'inquinamento atmosferico nella seduta del 19 settembre 1974 e il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti della Campania comunicato con nota del 21 settembre 1974, prot. numero 23127, in ordine alla realizzazione del predetto impianto;

VISTO l'esito dell'istruttoria;

D E C R E T A

Art. 1

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - ENEL - è autorizzato alla costruzione e all'esercizio di una centrale turbogas della potenza nominale complessiva di 352 MW, costituita da 4 sezioni turbogas della potenza nominale continua di 88 MW ciascuna, da realizzare nel Comune di Maddaloni (Caserta) nell'area indicata nella planimetria allegata alla delibera del CIPE dell'11 luglio 1975 con la quale è stata determinata la localizzazione della centrale.

Art. 2

L'impianto oggetto della presente autorizzazione deve essere realizzato secondo le caratteristiche di cui al progetto e alla relazione tecnica citati in premessa.

Le opere occorrenti per la realizzazione della centrale in questione sono considerate di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti a tutti gli effetti di legge.

Ministero dell'Industria e del Commercio del Mezzogiorno - Direzione Regionale Campania - Ufficio Provinciale di Caserta

Le espropriazioni e i lavori relativi alla realizzazione della centrale debbono essere iniziati nel termine di 60 giorni dalla data di comunicazione del presente decreto.

Art. 3

Nel corso della costruzione e durante l'esercizio della centrale, l'Enel è tenuto a osservare le prescrizioni indicate nel parere 19 settembre 1974 della Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, comunicato all'Enel con nota n. 693020 del 15 ottobre 1974.

Art. 4

I lavori di costruzione della centrale debbono essere effettuati entro i seguenti termini: ottobre 1976 1° sezione; gennaio 1977 2° sezione; aprile 1977 3° sezione; luglio 1977 4° sezione.

Roma, li 29 OTT. 1975



IL MINISTRO
F. Jo Donat-Cattin

PER COPIA CONFORME

★

Ministero dell'Energia e del Meccanismo del Bilancio - Roma